

Art. 1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE.

E' costituita un'Associazione di volontariato denominata " ASSOCIAZIONE ITALIANA EPILESSIA FARMACORESISTENTE". Trattasi di un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale di seguito denominata "A.I.E.F. ONLUS". L'associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale senza fini di lucro e svolge la sua attività per fini di solidarietà. E' prevista la possibilità di aprire sedi o sezioni dipendenti dalla sede legale.

Art. 2. SEDE.

La sede legale è attualmente fissata in Nibbiola (NO) in via Codini 5.

Art. 3. DURATA.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4. SCOPI.

Gli scopi dell'Associazione sono rivolti alla tutela delle persone affette da epilessia farmaco resistente, favorendone l'inserimento sociale, ed alla promozione di ogni iniziativa volta a migliorare la diagnosi e la terapia di tale patologia.

Per perseguire i sopracitati scopi l' A.I.E.F. ONLUS si prefigge di:

- a) Raccogliere e divulgare informazioni inerenti l'epilessia farmaco resistente anche tramite la promozione di Congressi, Convegni, Seminari, Conferenze, Tavole rotonde e dibattiti.
- b) Promuovere, favorire e patrocinare studi e ricerche finalizzate agli scopi associativi.
- c) Svolgere attività editoriali a supporto degli scopi associativi.
- d) Intraprendere e sviluppare rapporti con i competenti organi statali, regionali, provinciali e locali per la promozione di leggi, regolamenti e provvedimenti a favore dei soggetti affetti da epilessia farmacoresistente.
- e) Coordinare, incentivare e promuovere ogni iniziativa posta in essere da Enti ed Organizzazioni pubbliche e private a tutela dei soggetti con epilessia farmacoresistente e delle loro famiglie.
- f) Mantenere e sviluppare rapporti con gli Enti, Organismi ed Associazioni nazionali ed internazionali che perseguono gli stessi scopi.
- g) Promuovere la costituzione di sedi associative.
- h) Promuovere e fornire ogni tipo di servizio e/o attività, necessari al conseguimento degli scopi sociali dell' A.I.E.F. ONLUS.

Art. 5. RISORSE ECONOMICHE.

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi dei soci;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) da ogni altra entrata acquisita per il raggiungimento degli scopi associativi.

2. Le attività di cui all'art. 4 sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai suoi aderenti. Per nessuna ragione l'attività degli aderenti può essere retribuita, neppure dai diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere rimborsate dall'Associazione solo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

3. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di gennaio.

Art. 6 SOCI E SOSTENITORI

Sono membri dell'Associazione i Soci fondatori e le persone fisiche la cui domanda di ammissione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo e che versino all'atto dell'ammissione la quota stabilita. Il numero degli aderenti è illimitato.

1. L'Associazione ha le seguenti categorie di soci:

a) Soci ordinari: coloro che versano annualmente un contributo nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. I Soci ordinari, in regola con il versamento della quota annuale, esercitano il diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali

b) Soci onorari: coloro che, con elargizioni eccezionali o con rilevante contributo culturale e/o scientifico e di opere e di prestazioni personali, hanno positivamente contribuito allo sviluppo dell'Associazione; questa nomina è di competenza del Consiglio Direttivo, su proposta scritta e motivata di qualsiasi Socio ordinario o del Consiglio Direttivo.

c) Soci sostenitori: gli enti e coloro che, pur non operando attivamente in seno all'Associazione ne sostengono gli scopi; essi non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.

2. La qualità di socio si perde:

a) per recesso che deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo entro il 30 di ottobre ;

b) per mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;

c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

3. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che gli vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio receduto, deceduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7. DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1. I Soci sono tenuti:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

c) a versare la quota associativa annua nella misura stabilita dall'Assemblea;

d) a prestare la loro opera personale volontaria e gratuita.

2. I Soci, compatibilmente con la propria qualificazione sociale, hanno diritto:

a. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

c. ad accedere alle cariche associative.

3. Tutte le controversie sociali fra Soci e l'Associazione od i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza del Consiglio Direttivo.

Art. 8. ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali dell'Associazione:

1) L'Assemblea dei Soci;

2) Il Consiglio Direttivo;

3) Il Presidente;

4) Il Vice Presidente;

5) Il Presidente Onorario;

6) Il Segretario;

7) Il Tesoriere;

8) Il Comitato Scientifico.

Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti agli associati di cui all'Art. 5/2.

Art. 9. ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata almeno una volta l'anno. Essa:

a) elegge il Consiglio Direttivo;

b) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

c) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;

d) delibera l'esclusione dei Soci dall'Associazione;

e) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

f) approva l'eventuale regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo e le sue variazioni.

2. L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente ogni qualvolta la convocazione sia ritenuta necessaria dal Consiglio Direttivo, oppure ne sia fatta richiesta motivata e firmata da almeno un quarto dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Tra i compiti dell'Assemblea straordinaria sono necessariamente:

a) approvare modifiche di statuto;

b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

3. La convocazione delle Assemblee con relativo ordine del giorno è comunicata dal Presidente al Socio in regola con la quota associativa, mediante tutte le modalità e tecnologie disponibili e materialmente documentabili, almeno dieci giorni prima della data fissata.

4. Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono valide in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei Soci, ed in seconda convocazione, dopo almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

5. Partecipano con diritto di voto alle Assemblee tutti i Soci ordinari in regola con il versamento delle quote sociali. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice.

Sono ammesse deleghe in numero non superiore a una per ciascun Socio.

6. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente.

Art. 10. CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere rieletto, viene eletto dall'Assemblea dei Soci, è formato da un numero dispari di soci compreso tra cinque e nove Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali. Il Consiglio Direttivo è costituito da:

a) Presidente;

b) Vice Presidente;

c) Segretario;

d) Tesoriere;

e) Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con i mezzi più idonei stabilendo luogo e giorno.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo.

2. Il Consiglio Direttivo:

a) nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed i Consiglieri;

b) presiede allo sviluppo ed all'indirizzo generale dell'Associazione;

c) delibera sull'ammissione dei Soci ordinari, onorari e sostenitori;

d) stabilisce il programma di lavoro annuale sociale;

e) istituisce sedi o sezioni regionali, ne nomina il responsabile, vigila sul loro andamento associativo, e può deliberarne lo scioglimento;

f) predispose il bilancio annuale di previsione da sottoporre all'approvazione per l'anno successivo dell'Assemblea dei soci, ed il rendiconto consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci;

g) designa i rappresentanti dell'Associazione presso gli Organismi e gli Enti pubblici e privati;

- h) redige i regolamenti;
- i) decide di agire o di resistere in giudizio;
- l) può nominare un Presidente Onorario tra eminenti personalità della scienza, della politica, della cultura e dell'arte, che si siano distinte o si impegnino nella lotta contro l'epilessia farmacoresistente.
- m) provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea dei Soci.

3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le votazioni avverranno per alzata di mano. A parità di voto prevale la tesi sostenuta dal Presidente. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e/o dal Tesoriere - se la riunione tratta problemi amministrativi.

4. In caso di decesso, dimissioni od esclusione di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo può cooptare un Socio a far parte del Consiglio stesso, salvo ratifica alla prima Assemblea ordinaria dei Soci.

5. Il Consiglio Direttivo può deliberare lo scioglimento di sezioni che svolgono attività di contrasto con i fini statutari dell' A.I.E.F. ONLUS.

6. Il Consiglio Direttivo composto da tutti i membri ad plenum è organo competente a proporre modifiche dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione, le quali devono essere approvate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci. Uguale proposta può essere presentata al Consiglio Direttivo da più di 2/3 dei soci mediante raccomandata con R.R. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con voto favorevole del 3/4 dei Soci in Assemblea straordinaria..

Art. 11. PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio:

- a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
- b) vigila perché siano osservate le norme dello Statuto e dei regolamenti;
- c) cura le esecuzioni delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva;
- d) ha la rappresentanza attiva e passiva dell'Associazione in caso di giudizio.

Art. 12. PRESIDENTE ONORARIO

Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Presidenti Onorari; possono partecipare al Consiglio Direttivo con diritto di parola ma senza diritto di voto.

Art.13. VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 14. SEGRETARIO

Il Segretario cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria, provvede alla corrispondenza, cura lo svolgimento delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci. Redige i verbali relativi, provvede a dare esecuzione alle disposizioni emanate dal Presidente e coordina l'attività per il raggiungimento dei fini statutari, controlla e controfirma gli atti ufficiali dell'Associazione.

Art. 15. TESORIERE

Il Tesoriere tiene aggiornate le scritture contabili con la supervisione del Presidente, relaziona il Consiglio Direttivo sulla situazione finanziaria dell'Associazione; controlla i versamenti delle quote sociali dovute dalle Sedi o Sezioni e ne sollecita la regolarizzazione in caso di ritardo.

Il tesoriere si occupa della gestione dei fondi sociali e delle somme liquide a disposizione dell'Associazione, con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di dare e rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive come apertura di conti correnti, richiesta di fidi, anticipazioni, crediti, sovvenzioni come loro utilizzo, emissione di assegni sui conti correnti intestati all'Associazione. Il Presidente ed il Tesoriere sono investiti, con firma libera e disgiunta tra loro, per gli atti di ordinaria amministrazione e comunque di importo non superiore a mille euro. Tale importo può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo.

Per le operazioni di straordinaria amministrazione è richiesta la firma congiunta di Presidente e Tesoriere.

Art. 16. COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da eminenti personalità che, con la loro esperienza e professionalità, forniscono un apporto qualificato per il conseguimento dei fini statutari.

Art. 17. SEDI E SEZIONI

Su proposta di terzi che perseguono gli stessi fini o su decisione assunta dal Consiglio Direttivo, in seduta straordinaria, potranno essere aperte Sedi e Sezioni distaccate ex novo, oppure essere assorbite Associazioni che ne facciano regolare domanda e che abbiano i requisiti richiesti dallo Statuto. Le sedi e sezioni saranno regolamentate da un apposito regolamento che sarà approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 18. PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal fondo associativo costituito dalle quote versate dagli associati;
- b) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione previa le autorizzazioni di legge;
- c) da eventuali donazioni e lasciti, previa le autorizzazioni di legge.

Il patrimonio è amministrato dal Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento dell'A.I.E.F. ONLUS il patrimonio residuo sarà devoluto ad associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 19. RINVIO

Per tutto quanto non sia stato espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.

Il presente statuto viene approvato all'unanimità dai seguenti soci fondatori.

Pier Luigi Foglio Bonda

Roberto Negri

Mario Migliario

Alessandro Spampati

Caterina Maggia

In data odierna si è riunita l'Assemblea dei soci fondatori che ha eletto il Consiglio Direttivo che all'unanimità ha nominato:

Presidente

Prof. Pier Luigi Foglio Bonda

Vice Presidente

Prof. Roberto Negri

Segretario

Dott. Mario Migliario

Tesoriere

Dott. Sandro Spampati

Consigliere

Dott.sa Caterina Maggia

Letto, confermato sottoscritto